CAMERA DEI DEPUTATI N. **3238**-A

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

presentata alla Presidenza il 22 maggio 1997

(Relatore: **GIACCO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

(TURCO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(BERLINGUER)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

E CON IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

(FINOCCHIARO)

—

Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza

Presentato il 19 febbraio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge in esame rappresenta un importante contributo del Governo a favore delle condizioni dei minori ed a sostegno della famiglia ed intende in primo luogo provvedere all'utilizzo dell'apposito stanziamento recato dalla tabella A della legge finanziaria per il 1997.

Il disegno di legge risponde agli obiettivi individuati dal rapporto sulla condizione dei minori in Italia per il 1996 predisposto dal Centro di documentazione e di analisi per l'infanzia e costituisce il primo strumento di attuazione del piano nazionale d'azione per l'infanzia e per l'adolescenza presentato dal Governo nel mese di aprile, dopo un confronto con la Commissione affari sociali, che sulla predisposizione del piano ha svolto un'apposita audizione, e che rappresenta un insieme di interventi organici sul piano culturale, amministrativo e normativo a favore dell'infanzia e dell'adolescenza che il Governo si impegna ad attuare in collaborazione con le regioni, con gli enti locali, e con la partecipazione attiva del privato sociale, del volontariato, delle ONG, della società civile.

Sul piano dell'innovazione legislativa, il disegno di legge si collega ad ulteriori iniziative della Commissione affari sociali, che ha assunto il tema infanzia tra le priorità di legislatura, ed, in particolare, alla proposta di legge n. 417 d'iniziativa Calzolaio ed altri, già approvata dalla Camera dei deputati. Tale proposta di legge, che nasce dall'esperienza positiva della Commissione speciale per l'infanzia istituita nella XII legislatura, garantisce l'attuazione della Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia, prevede strumenti di progettazione per una politica organica a favore dell'infanzia e offre al Parlamento la possibilità di esercitare un approfondito controllo sull'azione del Governo anche attraverso la creazione di una Commissione bicamerale sull'infanzia.

Il disegno di legge si caratterizza per la valorizzazione delle risorse del territorio affidando un ruolo propulsivo agli enti locali e alla collaborazione di tutti gli altri soggetti competenti: i provveditorati agli studi, le ASL, i centri per la giustizia minorile, le ONLUS, i cittadini singoli o associati. L'approccio al problema dell'infanzia è infatti retto da un sistema di competenze istituzionali in linea con le attuali tendenze relative al riparto delle funzioni, così come anche definito dalla legge Bassanini: lo Stato svolge un ruolo di promozione, informazione, consulenza e monitoraggio, eventualmente provvedendo alla ridestinazione dei fondi non utilizzati, le regioni, destinatarie dei finanziamenti, definiscono gli ambiti territoriali di intervento, mentre gli enti locali ricompresi in tali ambiti territoriali mediante accordi di programma, predispongono, con la collaborazione dei soggetti del privato sociale, piani d'intervento corredati dai relativi progetti attuativi e dalla copertura finanziaria necessaria. L'obiettivo dei piani d'intervento è la promozione della qualità della vita dei bambini e degli adolescenti, riconosciuti quali persone titolari di diritti e di doveri, tenuto conto delle trasformazioni realizzatesi nella società e nella famiglia anche al di fuori dei luoghi tradizionali in cui si concentrava in passato l'assistenza ai minori, la casa, la scuola, la parrocchia. In questa prospettiva, i progetti indicati dal provvedimento non intendono rispondere soltanto al disagio mate-

riale, cioè alla povertà, per la quale sono comunque previsti interventi di sostegno economico, ma anche alla solitudine e all'abbandono dei minori, spesso non collegati a situazioni di bisogno.

Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione hanno perseguito la finalità di esplicitare meglio i criteri di ripartizione dei fondi da parte dello Stato, di valorizzare il ruolo della programmazione regionale ai fini dell'individuazione degli ambiti territoriali di intervento e, soprattutto, il ruolo degli enti locali nella presentazione dei progetti finanziabili, disciplinando anche il ruolo, attivo, anche se distinto da quello degli enti locali, del settore "*non profit*"; hanno poi cercato di meglio individuare le finalità dei progetti ammessi al finanziamento, esplicitando più analiticamente gli interventi in concreto attuabili.

L'articolo 1 prevede l'istituzione del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento degli interventi. Il fondo, per il cui finanziamento sono stanziati 117 miliardi per l'anno 1997 e 312 miliardi per gli anni 1998 e 1999, è ripartito, in base ai criteri dettati dallo stesso articolo 1, alle regioni ed alle province autonome, nonché a quattordici comuni direttamente individuati dalla legge, nei quali il problema infanzia si pone con particolare drammaticità. I criteri di riparto tengono conto sia della popolazione minorile rilevata dall'ISTAT, sia di altri specifici indicatori, quali l'indice di dispersione scolastica o il numero di minori ricoverati in presìdi socio-assistenziali, volti ad adeguare i finanziamenti ai bisogni concreti delle diverse realtà territoriali. L'articolo 1 è stato modificato dalla Commissione allo scopo di chiarire i criteri di ripartizione del fondo, nonché per ridurre le risorse del fondo stesso, secondo quanto richiesto dal Governo, attesa l'esigenza di provvedere alla copertura finanziaria del progetto di legge sul piano nazionale di azione per l'infanzia.

L'articolo 2 detta le norme per la programmazione degli interventi e la predisposizione dei piani: alle regioni compete definire gli ambiti territoriali d'intervento, con il concorso degli enti locali interessati, secondo le modalità previste dalle leggi regionali, definite in attuazione della legge n. 142, mentre agli enti locali spetta la predisposizione dei piani territoriali, nella forma dell'accordo di programma, con il concorso dei soggetti del privato sociale. I piani di intervento sono trasmessi alle regioni per il relativo finanziamento e l'approvazione definitiva.

L'articolo 3 individua le finalità che devono perseguire i progetti previsti dai piani territoriali di intervento e ammessi al finanziamento del fondo, mentre gli articoli 4, 5, 6 e 7 specificano le modalità per il perseguimento delle finalità stabilite dall'articolo 3. Le modificazioni approvate dalla Commissione sono volte a rafforzare l'idea sottesa alla proposta del Governo di procedere non già al finanziamento di singoli progetti, ma di favorire l'elaborazione di piani complessivi di intervento, prevedendo l'intervento del fondo per i soli progetti inseriti all'interno dei piani, per i quali sia stata altresì valutata la copertura economica. Resta salva l'autonomia degli enti locali quanto alla individuazione dei soggetti gestori dei progetti.

In particolare, i progetti previsti dai piani devono prevedere: la realizzazione di misure di sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto alla povertà, di alternative al ricovero negli istituti socio-assistenziali; la promozione di servizi innovativi per la prima infanzia; l'offerta di servizi per il tempo libero, azioni positive a favore dell'infanzia e dell'adolescenza. Tra le molteplici azioni realizzabili è prevista anche la possibilità di erogazione di un minimo vitale a favore di famiglie in particolare stato di bisogno, finalizzato al soddisfacimento dei figli minori a carico. Non si tratta, certo, della introduzione generalizzata dell'istituto del minimo vitale, ma di consentire agli enti locali di offrire un servizio aggiuntivo, tenuto conto delle esperienze condotte da molti comuni. Nel corso dell'esame in Commissione è stata particolarmente dibattuta la natura dei servizi per la prima infanzia ai quali, secondo quanto sottolineato dal parere della

Commissione cultura, non è stato riconosciuto carattere alternativo rispetto agli asili nido tradizionali, che, anzi, bisogna sviluppare. Infine, merita ricordare tra gli obiettivi degli interventi promossi dal provvedimento anche la indicazione di progettare le città a misura di bambino, sia quanto agli spazi verdi sia quanto alla possibilità di fruizione dell'ambiente urbano e naturale.

L'articolo 8 istituisce presso il Dipartimento per gli affari sociali un servizio di informazione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico per l'attuazione della legge. L'articolo è stato interamente riformulato dalla Commissione al fine di precisare meglio l'attività e le funzioni del servizio, tra le quali va ricordata l'istituzione di una banca dati dei progetti, l'assistenza agli enti locali, su richiesta, la promozione degli interventi. Per il servizio è autorizzata una spesa di 3 miliardi annui.

L'articolo 9 disciplina la verifica dello stato di attuazione dei progetti e degli obiettivi, prevedendo la possibilità di una ridestinazione dei fondi non utilizzati; l'articolo 10, introdotto dalla Commissione, prevede una relazione al Parlamento da parte del Ministro della solidarietà sociale sullo stato di attuazione della legge.

L'articolo 11 dispone la convocazione periodica da parte del Ministro per la solidarietà sociale di una Conferenza nazionale per l'infanzia, con il supporto tecnico del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e della Conferenza dei presidente delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Recependo la condizione espressa dalla Commissione bilancio, la Commissione ha approvato un emendamento che pone a carico del fondo gli oneri derivanti dall'organizzazione della Conferenza. Ulteriori disposizioni richiedono all'ISTAT lo svolgimento di rilevazioni specifiche per l'infanzia.

L'articolo 12 prevede il rifinanziamento della legge 216 del 1991, che disciplina gli interventi a favore dei minori a rischio di attività criminose, autorizzando una spesa complessiva di 40 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999. L'articolo è stato modificato dalla Commissione esclusivamente per assicurarne una più corretta formulazione tecnica.

L'articolo 13 provvede alla copertura degli oneri finanziari della legge. La Commissione ha approvato un emendamento che prevede che le somme stanziate per la legge possano essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea.

La relazione non può tacere le motivazioni per le quali la Commissione non ha richiesto il riesame del parere contrario espresso dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea, motivato in base ad un presunto contrasto con alcune risoluzioni del Parlamento europeo e con la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, approvata dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1996, il cui progetto di legge di ratifica è stato assegnato alla Commissione esteri del Senato. La Commissione non ha ritenuto fondati i rilievi posti dalla XIV Commissione.

Posto che il disegno di legge in oggetto è un provvedimento di carattere specifico, che non affronta, pertanto, in generale le tematiche relative all'infanzia, è certo che gli interventi da esso previsti ed autorizzati non si pongono mai in contrasto con quelli raccomandati dal Parlamento europeo ed anzi perseguono le medesime finalità. Ciò vale, in particolare, per le azioni a favore della qualità della vita dei minori e di sostegno, anche economico, alle loro famiglie, indicate dalla risoluzione del 12 dicembre 1996, per la promozione dell'istituto della mediazione familiare, previsto tra le modalità di realizzazione delle finalità indicate dall'articolo 3, in linea con la convenzione del Consiglio d'Europa; per lo sviluppo dei servizi per la prima infanzia, secondo criteri di flessibilità, in analogia a quanto disposto dalla risoluzione del 19 aprile 1991; per la progettazione di città a misura di bambino nonché per la realizzazione di interventi a favore dei minori portatori di *handicap* fisici o psichici ovvero dei figli di donne detenute per favorire la continuità del rapporto madre-fi-

glio, in conformità a quanto stabilito dalla risoluzione del 12 dicembre 1996.

Sul piano procedurale, è inoltre necessario rilevare che, nel caso in esame, non sembra potersi riconoscere al parere espresso dalla XIV Commissione carattere rinforzato, secondo quanto da ultimo previsto dalla circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997, in quanto tale parere assume come parametro di riferimento atti di indirizzo politici e non già atti normativi dell'Unione europea, rispetto ai quali si pone l'esigenza di garantire con rigore la conformità della legislazione nazionale.

Auspico, infine, che l'Assemblea possa rapidamente approvare il provvedimento in oggetto, sul quale si è registrato un ampio consenso in Commissione, e fornire, così, una prima risposta ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.

Luigi GIACCO, *relatore*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

sul nuovo testo del disegno di legge.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

sul nuovo testo del disegno di legge

con la seguente osservazione:

venga esplicitato, all'articolo 12, comma 2, che la spesa ivi indicata è assegnata al Ministero di grazia e giustizia, fra le spese per la giustizia minorile.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

sul nuovo testo del disegno di legge

con la seguente condizione:

l'articolo 11 sia modificato nel senso di prevedere che gli oneri da esso derivanti siano coperti a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dal predetto articolo 1, comma 4.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

sul nuovo testo del disegno di legge,

rilevato che il provvedimento si distingue per un forte carattere di promozione culturale ed educativa oltre che per i suoi precipui aspetti legislativi, e che per tali motivi è stato preso in esame analiticamente e nel suo complesso;

osservato che il medesimo si richiama ai principi della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, tradotta in piano operativo, facendo riferimento ad una oggettiva analisi dei bisogni e della realtà e facendo tesoro delle esperienze più innovative e sperimentali in materia di assistenza e servizi per l'infanzia e l'adolescenza;

osservato, altresì, che le soluzioni proposte per la gestione del Fondo di cui all'articolo 1 rispondono a criteri di valorizzazione del ruolo degli enti locali, ma anche di una pluralità di soggetti, pubblici e privati, che sono chiamati a concorrere alla progettazione e realizzazione dei piani territoriali;

valutata favorevolmente la presenza costante del criterio della integrazione fra soggetti diversi che possono associarsi per realizzare piani aventi finalità comuni (articolo 6), nonché dell'integrazione tra i piani attuativi ai sensi della presente legge e i piani socio-sanitari regionali preesistenti o da definirsi;

con le seguenti osservazioni:

1) che l'esecutività del piano preveda:

a) una accentuata valorizzazione del ruolo del volontariato e del settore « *non profit* »;

b) un forte impegno per il sostegno alle politiche familiari e alla valorizzazione del rapporto giovani/anziani;

c) un potenziamento e una razionalizzazione dei consultori, soprattutto per l'area materna infantile;

2) che i servizi socio-educativi di cui all'articolo 5, comma 2, non interferiscano con la promozione e lo sviluppo della diffusione degli asili nido di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1044.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE CONTRARIO

sul nuovo testo del disegno di legge

considerato che il testo risultante dagli emendamenti e dagli articoli aggiuntivi approvati dalla XII Commissione non tiene conto delle indicazioni prioritariamente contenute nelle risoluzioni del 12 luglio 1990, del 19 aprile 1991 e del 13 dicembre 1991 del Parlamento europeo, né delle indicazioni contenute nella Convenzione sull'esercizio dei diritti del fanciullo del 25 gennaio 1996, né della risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 1996 concernente misure per la protezione dei minori dell'Unione europea.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza).

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, in attuazione dei principi della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.**

2. Una quota pari al 70 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nelle città di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione delle suddette quote avviene, per il 50 per cento sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:

a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale per la tutela dell'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) numero di minori presenti in istituti educativo-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

(Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza).

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, **lo sviluppo**, la **realizzazione** individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, in attuazione dei principi della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. **Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata** al finanziamento di interventi da realizzare **nei comuni** di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione **del Fondo e della quota riservata** avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile **effettuata** dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:

a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del **Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia** della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) numero di minori presenti in **presìdi residenziali socio-assistenziali** in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;

c) percentuale di evasione dell'obbligo scolastico come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;

d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata dall'ISTAT;

e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonché dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e con il Ministro **delegato** per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a determinare le modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. È autorizzata la spesa di lire 127 miliardi per l'anno 1997 e di lire 322 miliardi a decorrere dal 1998 per il finanziamento del Fondo di cui al comma 1.

ART. 2.

(Ambiti territoriali di intervento).

1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono, ogni tre anni, gli ambiti territoriali di intervento e procedono **annualmente** al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Ai fini della presente legge, possono essere individuati ambiti di intervento coincidenti con il territorio di comuni, di comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, di comunità montane e di province.

c) percentuale di **dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo** come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;

d) identica;

e) identica.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede **alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.**

4. **Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.**

ART. 2.

(Ambiti territoriali di intervento).

1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono, **sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142,** ogni tre anni, gli ambiti territoriali di intervento, **tenuto conto della presenza dei comuni commissariati ai sensi dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni,** e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. **Possono essere individuati,**

	quali ambiti territoriali di intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, comunità montane e province.
2. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui al comma 1, mediante accordi di programma definiti ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui partecipano, in particolare, i provveditorati agli studi, le aziende sanitarie locali e i centri per la giustizia minorile, nonché con l'azione integrata e coordinata delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, approvano ogni anno piani annuali territoriali d'intervento, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria. I piani di intervento sono trasmessi alle regioni, che provvedono all'approvazione ed alla emanazione della relativa delibera di finanziamento a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, nei limiti delle disponibilità assegnate ad ogni singola regione, entro i successivi sessanta giorni. Le regioni possono impiegare una quota non superiore al 5 per cento delle risorse loro trasferite per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia e per l'adolescenza.	2. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui al comma 1, mediante accordi di programma definiti ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui partecipano, in particolare, i provveditorati agli studi, le aziende sanitarie locali e i centri per la giustizia minorile, **approvano piani territoriali di intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria. Gli enti locali assicurano la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nella definizione dei piani di intervento.** I piani di intervento sono trasmessi alle regioni, che provvedono all'approvazione ed alla emanazione della relativa delibera di finanziamento a valere **sulle quote** del Fondo di cui all'articolo 1 **ad esse attribuite ai sensi dell'articolo 1, comma 3, nei limiti delle disponibilità assegnate ad ogni ambito territoriale**, entro i successivi sessanta giorni. Le regioni possono impiegare una quota non superiore al 5 per cento delle risorse loro **attribuite** per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia e per l'adolescenza.
3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani **annuali** di intervento ad integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo di cui all'articolo 1, nonché **per il finanziamento** di interventi non cofinanziati dallo stesso Fondo **nazionale**.	3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo di cui all'articolo 1, nonché di interventi non **finanziati** dallo stesso Fondo.
ART. 3.	ART. 3.
(Azioni ammesse al finanziamento).	***(Finalità dei progetti).***
1. Sono ammesse al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 le seguenti azioni:	1. Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 **i progetti che perseguono le seguenti finalità:**
a) servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e	*a)* **realizzazione** di servizi di **preparazione e di** sostegno alla relazione geni-

della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali;	tore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, **tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri;**
b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;	*b) identica;*
c) servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero;	*c)* **realizzazione di** servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero**, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;**
d) azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali e per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano da parte dei minori.	*d)* **realizzazione di** azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano **e naturale** da parte dei minori, **per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche.**
ART. 4.	ART. 4.
(Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali).	*(Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali).*
1. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, sono finalizzati al contrasto della povertà, alla prevenzione del disagio e al superamento del ricovero dei minori negli istituti educativo-assistenziali, anche in relazione alla condizione dei minori stranieri. Tali interventi sono realizzati mediante progetti personalizzati integrati con le azioni previste nei piani socio-sanitari regionali, ed in particolare attraverso:	1. **Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, possono essere perseguite, in particolare, attraverso:**
a) l'erogazione di un minimo vitale a favore di famiglie in particolare stato di bisogno, finalizzato al soddisfacimento delle esigenze dei figli minori a carico;	*a) identica;*

b) l'attività di informazione e sostegno alle scelte di maternità e paternità, facilitando la comprensione dei diritti e l'accesso ai servizi disciplinati dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, recante istituzione dei consultori familiari, e successive modificazioni;	*b)* l'attività di informazione e di sostegno alle scelte di maternità e paternità, facilitando **l'accesso ai servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni;**
c) le azioni di sostegno alla famiglia ed al minore al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento;	*c)* le azioni di sostegno **al minore ed ai componenti della famiglia** al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento;
d) gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali;	*d) identica;*
e) l'accoglienza e il trattamento di minori, anche sieropositivi, handicappati psichici e affetti da gravi patologie, in comunità di accoglienza temporanea;	*e)* **l'accoglienza temporanea di minori, anche sieropositivi, e portatori di *handicap* fisico, psichico e sensoriale, in piccole comunità educativo-riabilitative;**
f) l'attivazione di residenze per donne agli arresti domiciliari con figli minori;	*f)* **l'attivazione di residenze per donne agli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo 47-*ter*, comma 1, numero 1), della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle quali possono altresì accedere i padri detenuti, qualora la madre sia deceduta o sia assolutamente impossibilitata a prestare assistenza ai figli minori;**
g) la realizzazione di case di accoglienza per donne in difficoltà **anche** con figli minori, nonché la promozione di accoglienze per nuclei madre-figli minori da parte di famiglie;	*g)* la realizzazione di case di accoglienza per donne in difficoltà con figli minori, **o in stato di gravidanza, nonché la promozione da parte di famiglie di accoglienze per genitori unici esercenti la potestà con figli minori al seguito;**
h) gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso sessuale, di maltrattamento e di violenza;	*h)* gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso **o di sfruttamento** sessuale, **di abbandono,** di maltrattamento e di violenza **sui minori**;
i) i servizi di consulenza per famiglie e minori orientati al superamento delle difficoltà relazionali;	*i)* i servizi di **mediazione familiare e di** consulenza per famiglie e minori **al fine del** superamento delle difficoltà relazionali;

l) gli interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino malato ed ospedalizzato.	*l) identica.*
	2. La realizzazione delle finalità di cui al presente articolo avviene mediante progetti personalizzati integrati con le azioni previste nei piani socio-sanitari regionali.
ART. 5.	ART. 5.
(Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia).	*(Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia).*
1. Le azioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b),* devono essere orientate all'offerta di servizi socio-educativi per la prima infanzia e per i genitori, non sostitutivi degli asili nido tradizionali, anche autorganizzati dalle famiglie, e si configurano come:	1. **Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b),* possono essere perseguite, in particolare, attraverso:**
a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, accompagnati da genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della cura dei minori, organizzati secondo criteri di flessibilità;	*a)* servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, **che prevedano la presenza di** genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della **loro** cura, organizzati secondo criteri di flessibilità;
b) servizi con caratteristiche educative e ludiche finalizzati all'assistenza a bambini in età compresa tra i diciotto mesi ed i tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano.	*b)* servizi con caratteristiche educative e ludiche **per** l'assistenza a bambini **da** diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano.
	2. I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili nido previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e possono essere anche autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi.
ART. 6.	ART. 6.
(Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero).	*(Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero).*
1. Le azioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c),* realizzate mediante operatori	**1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c),* possono essere perseguite, in particolare, attraverso**

educativi con specifica competenza professionale, sono rivolte al sostegno ed allo sviluppo di servizi, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche, con le seguenti finalità:	**il sostegno e lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonché occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare.**
a) promuovere e valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative;	
b) promuovere occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile.	
2. Le azioni di cui al comma 1 possono essere realizzate anche nell'ambito dell'attuazione del regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.	**2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori educativi con specifica competenza professionale e possono essere previsti** anche nell'ambito dell'attuazione del regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.
ART. 7.	ART. 7.
(Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza).	*(Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza).*
1. Ai fini della presente legge, per « azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza » si intendono quelle azioni orientate a migliorare il benessere e la qualità della vita dei minori, a promuoverne l'autonomia e la creatività, nonché a valorizzare, nel rispetto di ogni diversità, le caratteristiche di genere, culturali ed etniche. In particolare, le azioni positive devono prevedere:	**1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d),* possono essere perseguite, in particolare, attraverso:**
a) interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani, rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;	*a)* interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani **e naturali,** rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;
b) misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e	*b) identica;*

dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilità;

c) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale.

ART. 8.

(Servizio di consulenza e informazione per l'infanzia).

1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Centro nazionale per la tutela dell'infanzia ed, in caso di rilevata necessità, altri enti ed istituzioni all'uopo convenzionati, attiva un servizio di consulenza e informazione per l'infanzia. Il servizio, previa richiesta, assiste gli enti locali e territoriali, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nella elaborazione dei progetti previsti dai piani territoriali di intervento. Provvede, altresì, alla creazione di una banca dati dei servizi ai minori, allo scopo di favorire la diffusione delle conoscenze e la realizzazione dei migliori programmi nelle aree di cui all'obiettivo 1 come definite dalla Commissione delle Comunità europee.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

c) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, **anche amministrativa.**

ART. 8.

(Servizio di informazione, promozione consulenza, monitoraggio e supporto tecnico).

1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri attiva un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalità della presente legge. A tali fini il Dipartimento si avvale del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.

2. Il servizio svolge le seguenti funzioni:

***a)* provvede alla creazione di una banca dati dei progetti realizzati a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;**

***b)* favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualità degli interventi;**

***c)* assiste, su richiesta, gli enti locali e territoriali ed i soggetti di cui dall'articolo 2, comma 2, nella elaborazione dei progetti previsti dai piani territoriali di intervento.**

3. Il servizio si avvale, sulla base di apposita convenzione, della Società per l'imprenditoria giovanile spa per le funzioni di segreteria tecnica relative alle attività di promozione e di monitoraggio e, in caso di rilevata necessità, di altri enti e strutture, da individuare nel rispetto della normativa nazionale di recepimento di quella comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, per le attività di consulenza e di supporto tecnico.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, definisce le modalità organizzative e di funzionamento per l'attuazione del servizio **di cui al comma 1**.

3. Per il funzionamento del servizio **di cui al comma 1** è autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1997.

ART. 9.

(Valutazione dell'efficacia della spesa).

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni, sulla base di una dettagliata relazione, comunicano al Ministro per la solidarietà sociale lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge e la loro efficacia, gli obiettivi conseguiti nonché le misure urgenti da attuare per migliorare le condizioni di vita dei minori nel territorio regionale. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza del Fondo di cui all'articolo 1 ed all'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla riprogrammazione delle risorse assegnate ed alla conseguente ridestinazione delle stesse alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per garantire la tempestiva attuazione degli interventi di cui alla presente legge nei comuni commissariati, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, provvede a definire le funzioni delle prefetture competenti per territorio per il sostegno e l'assistenza ai comuni ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui all'articolo 2.

Ministro per la solidarietà sociale, **sentite le Commissioni parlamentari competenti,** con proprio decreto, definisce le modalità organizzative e di funzionamento per l'attuazione del servizio.

5. Per il funzionamento del servizio è autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1997.

ART. 9.

(Valutazione dell'efficacia della spesa).

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui minori e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita dei minori nel rispettivo territorio. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza del Fondo di cui all'articolo 1 ed all'individuazione **degli ambiti territoriali di intervento di cui all'articolo 2,** il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla **ridestinazione dei fondi** alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. *Identico*.

	ART. 10. ***(Relazione al Parlamento).*** **1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro per la solidarietà sociale trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9.**
ART. 10. *(Conferenza nazionale per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e statistiche ufficiali sull'infanzia).*	ART. **11.** ***(Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza** e statistiche ufficiali sull'infanzia).*
1. Il Ministro per la solidarietà sociale convoca periodicamente la Conferenza nazionale per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali con il supporto tecnico ed organizzativo del Centro nazionale per la tutela dell'infanzia e della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.	1. Il Ministro per la solidarietà sociale convoca periodicamente, **e comunque almeno ogni tre anni, la Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza**, organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali con il supporto tecnico ed organizzativo **del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia** e della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, **sentite le Commissioni parlamentari competenti. Gli oneri derivanti dalla organizzazione della Conferenza sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1.**
2. Ai fini della realizzazione di politiche sociali rivolte all'infanzia e all'adolescenza, l'ISTAT, anche attraverso i soggetti che operano all'interno del sistema statistico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, assicura un flusso informativo con periodicità adeguata sulla qualità della vita dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della famiglia, della scuola e, in genere, della società.	2. *Identico*.
ART. 11. *(Rifinanziamento della legge 19 luglio 1991, n. 216).*	ART. **12.** *(Rifinanziamento della legge 19 luglio 1991, n. 216).*
1. Il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, come modi-	1. **Per il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 luglio 1991,**

ficata e integrata dal decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, recante primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose, è rifinanziato, relativamente al triennio 1997-1999, nella misura di lire 40 miliardi per ciascun anno. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 della legge 19 luglio 1991, n. 216, è assegnata, al Ministero di grazia e giustizia, una somma pari a lire 10 miliardi per ogni esercizio finanziario in detrazione al predetto rifinanziamento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. I prefetti trasmettono i rendiconti delle somme accreditate per i finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 luglio 1991, n. 216, agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno.

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 8 della presente legge, pari a lire 130 miliardi per l'anno 1997 e a lire 325 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

n. 216, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, è autorizzata le spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997,1998 e 1999.

2. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4 della citata legge n. 216 del 1991, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. I prefetti trasmettono i rendiconti delle somme accreditate per i finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2, **della citata legge n. 216 del 1991,** agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno.

ART. **13.**

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 8 della presente legge, pari a lire **120** miliardi per l'anno 1997 e a lire **315** miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla presente legge possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea.

3. *Identico.*

DDL13-3238A
Lire 1000